

## **Sede e Finalità**

### art .1

E' costituita l'associazione politico-culturale denominata "Atra Città" (di seguito Associazione).

### art. 2

L'Associazione ha sede in Porano, via Caudrot n. 6 e può istituire uffici anche in altre località.

### art. 3

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le seguenti finalità:

- a) analizzare tematiche e problemi inerenti la realtà economica, sociale, culturale e politica del territorio Orvietano e Umbro;
- b) analizzare le scelte effettuate dagli organi istituzionali, in particolare, degli enti locali esistenti nel territorio Orvietano e Umbro;
- c) promuovere azioni di partecipazione alla vita politica del cittadino, di crescita della dimensione civica, di valorizzazione dei diritti del cittadino.

Al fine di conseguire dette finalità, l'Associazione potrà:

- organizzare, promuovere e realizzare studi e ricerche, convegni, audizioni, attività formative, editoriali e multimediali;
- aderire, con deliberazione da adottarsi dall'Assemblea, ad altre associazioni od enti;
- collaborare con altre associazioni od enti;
- promuovere iniziative di confronto e di dibattito con amministratori locali e regionali e con parlamentari nazionali ed europei;
- ogni altra attività che torni utile alle finalità associative.

### art. 4

Il patrimonio dell'Associazione è inizialmente costituito dai contributi dei soci fondatori ed è incrementato o decrementato dal relativo risultato di esercizio (avanzo o disavanzo).

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote associative;
- b) dai contributi straordinari di persone fisiche e giuridiche, enti e associazioni;
- c) da eventuali donazioni o lasciti;
- d) dal ricavato di manifestazioni appositamente organizzate;
- e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Tutte le entrate dell'Associazione debbono essere destinati esclusivamente al suo funzionamento ed alla realizzazione delle finalità istituzionali; è fatto divieto di distribuire il patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Per le obbligazioni regolarmente assunte in nome e per conto dell'Associazione dalle persone che la rappresentano, i terzi possono far valere i loro diritti sul patrimonio.

### art. 5

L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.

## **Soci**

### art. 6

Sono soci le persone fisiche o giuridiche la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo e che sono in regola col versamento della quota associativa.

I soci possono essere ordinari e sostenitori; l'ammontare della relativa quota associativa è annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che abbiano compiuto 16 (sedici) anni d'età e le persone giuridiche che ne condividano le finalità.

Le persone giuridiche partecipano all'Assemblee attraverso il proprio legale rappresentante, o persona espressamente delegata dallo stesso, ed hanno diritto di esprimere un solo voto.

### art. 7

I soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di fruire dei servizi dell'Associazione.

### art. 8

I soci possono costituire gruppi di lavoro specifici sia territoriali che tematici.

### art. 9

La qualità di socio si perde per decesso, rinuncia, decadenza o indegnità.

La rinuncia avviene mediante comunicazione scritta del socio al Presidente dell'Associazione.

La decadenza è sancita dal Consiglio Direttivo nei confronti dei soci che non hanno versato la quota associativa entro 4 (quattro) mesi dall'inizio dell'esercizio; il Consiglio Direttivo prende atto dello stato delle adesioni nella prima riunione successiva a tale scadenza.

L'indegnità è sancita dall'Assemblea dei soci.

## **Amministrazione**

### art. 10

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile di membri determinato dall'Assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea tra i soci, durano in carica 2 (due) anni e sono revocabili in ogni tempo anche senza giustificato motivo.

In caso di decesso, dimissioni o revoca di un consigliere, il Consiglio Direttivo provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima Assemblea.

In caso di decesso, dimissioni o revoca della maggioranza dei consiglieri, il Presidente o chi ne fa le veci provvede alla convocazione dell'Assemblea per l'integrazione del Consiglio.

La carica di consigliere è gratuita.

### art. 11

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente, un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età dei presenti.

art. 12

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e a quello preventivo.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal Presidente dal Segretario.

art. 13

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Al Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

L'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio sono delegate al Presidente.

Il Consiglio Direttivo - su proposta del Tesoriere – procede:

- alla redazione del bilancio consuntivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- alla redazione del bilancio preventivo entro dieci mesi dalla chiusura dell'esercizio da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

art. 14

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.

## **Assemblea**

art. 15

I soci sono convocati in Assemblea dal Presidente del Consiglio Direttivo con comunicazione scritta – anche mediante affissione dell'avviso di convocazione nella sede sociale – almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata

La convocazione deve essere effettuata:

- entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo;
- entro il 30 novembre per l'approvazione del bilancio preventivo,
- su richiesta di almeno 1/10 (un decimo) dei soci.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola col pagamento della quota associativa dell'anno in corso.

Non sono ammesse deleghe.

L'Assemblea è validamente costituita e delibera qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea può tenersi anche in locali diversi da quelli della sede sociale.

art. 16

L'Assemblea delibera:

- sul bilancio preventivo e su quello consuntivo;
- sulla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

- sulle modifiche dello Statuto;
- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione;
- su tutto quanto altro demandato per legge o per statuto.

art. 17

L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in mancanza dal Vicepresidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina un proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, ove lo ritenga necessario, 2 (due) scrutatori. Delle riunioni viene redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

### **Collegio dei Revisori**

art. 18

L'attività dell'Associazione è controllata da un Collegio dei Revisori, costituito da 3 (tre) membri eletti ogni 2 (due) anni dall'Assemblea.

I Revisori hanno il compito:

- di accertare la regolare tenuta della contabilità;
- di redigere una relazione sul bilancio consuntivo e preventivo;
- di accertare la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e di titoli di proprietà sociale;
- di procedere – a loro insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento – anche individualmente ad atti di ispezione e controllo.

### **Scioglimento**

art. 19

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio residuo dell'Associazione.

### **Controversie**

art. 20

Le eventuali controversie tra i soci e tra questi e l'Associazione o i suoi Organi saranno deferite – in tutti i casi non vietati dalla legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione – a un collegio di 3 (tre) arbitri, di cui 2 (due) scelti dalle parti in controversia e il terzo di comune accordo, entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione al Presidente della controversia. In caso di mancato accordo, il terzo arbitro sarà scelto, entro i 10 (dieci) giorni successivi dalla nomina dei primi 2 (due) arbitri, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Orvieto.

Essi giudicheranno, come amichevoli compositori, secondo equità e il loro giudizio sarà definitivo e inappellabile.

### **Disposizioni finali**

art. 21

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

